



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D. Lgs. 18 febbraio 2005 n° 59, art. 5 comma 3 – Riapertura dei termini del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti concernenti le attività individuate nell'allegato I, punto 5.3 – impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. *Integrazioni alle D. G. R. n. 1480/2002 e D. G. R. n. 1883/2002.*

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto Regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di disporre la riapertura dei termini del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti concernenti le attività individuate nell'allegato I, punto 5.3 – impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno - fino alla data del 30/11/2005, nelle more dell'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005;
- di utilizzare per la predisposizione delle domande la modulistica di cui all'allegato A alla delibera G. R. n. 1480/2002, come integrata dalla delibera G. R. n. 770/2004;
- di fissare il termine ultimo di adeguamento degli impianti di cui sopra al 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 18 del D. Lgs. n. 59/2005;

GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 59/2005, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 59/2005;
- di confermare che, fino al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti suddetti, sono fatte salve le autorizzazioni ambientali già rilasciate;
- di disporre, nel rispetto del decreto n. 152/99, art. 62 comma 3 e ai sensi della direttiva del 27 maggio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante "disposizioni interpretative delle norme relative agli standards di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose", nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, che l'adeguamento alle prescrizioni autorizzative di cui al DM 367/2003 per lo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del citato DM, negli impianti di trattamento di acque reflue urbane possa avvenire entro il 30/10/2007 e, comunque, secondo quanto previsto dalle specifiche autorizzazioni integrate ambientali che verranno rilasciate agli impianti in oggetto; in attesa del rilascio delle suddette autorizzazioni, le Province provvederanno conseguentemente a prorogare le autorizzazioni in essere rilasciate ai sensi della normativa vigente;
- di stabilire che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale concernente le tariffe, previsto all'art. 18, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005, i richiedenti l'autorizzazione integrata ambientale, contestualmente alla presentazione della domanda, versino al Tesoriere della Regione Marche – Banca delle Marche Spa, Agenzia n° 2 di Ancona,

c/c bancario n° 3740 ABI n°06055, CAB n°02600, CIN N

a titolo di "acconto" per le spese di istruttoria di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, specificando la causale del versamento ed allegando alla domanda stessa copia della ricevuta di versamento, per un importo pari a:

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| microimpresa | € 1.000 | piccola impresa | € 2.000 |
| media impresa | € 4.000 | grande impresa | € 8.000 |

(la definizione delle imprese è quella adottata dalla Commissione UE: Comunicazione n. 96/C 213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2001);

- di delegare il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente a provvedere con propri atti alla definizione delle modalità attuative ed organizzative previste dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali ed alla Direzione Generale dell'ARPAM.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Bandoni)

BR Bandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

G. Spacca

Y

GP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE

(Ing. Libero Principi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 96/61/CE (IPPC) del 24 settembre 1996 "relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento";
- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n° 59 "attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento";
- decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- decreto legislativo 6 novembre 2003, n. 367 "regolamento concernente la fissazione degli standards di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose";
- direttiva del 27 maggio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante "disposizioni interpretative delle norme relative agli standards di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose";
- delibera G. R. 11 giugno 2002, n. 1073 "individuazione compiti dell'Autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- delibera G. R. 02 agosto 2002, n. 1480 "pubblicazione calendario delle scadenze per la presentazione delle domande ed approvazione modulistica";
- delibera G. R. 01 aprile 2003, n. 447 "approvazione della procedura per l'istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili";
- delibera G. R. 06 luglio 2004, n. 770 "modifiche ed integrazioni alla modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alle D. G. R. n. 1480/2002 e D. G. R. n. 447/2003";
- legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20 "norme in materia di organizzazione e di personale della Regione".

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n° 59, in attuazione della direttiva 96/61/CE, stabilisce i principi dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, le competenze circa la verifica del rispetto delle prescrizioni e le sanzioni determinando, inoltre, le procedure per la trasmissione dei valori delle principali emissioni ai fini dell'iscrizione degli stessi negli inventari nazionali ed europei.

Con delibera n° 1073 del 11/06/2002 è stato individuato il Direttore del Dipartimento Territorio Ambiente quale "Autorità Competente" al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, sono assoggettati alla disciplina del D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e vengono individuati nell'allegato I, punto 5.3 dello stesso.

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, si è ritenuto opportuno, nelle more dell'emanazione delle linee guida suddette, riaprire i termini del calendario delle scadenze dei suddetti impianti fino alla data del al 30/11/2005.

Per la presentazione delle domande da parte dei gestori, dev'essere utilizzata la modulistica di cui all'allegato A alla delibera G. R. n. 1480/2002, come integrata con successiva delibera G. R. n. 770/2004.

L'autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite; tale autorizzazione prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni devono essere attuate.

Per quanto concerne il periodo transitorio, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 e sino al rilascio di questa sono fatte salve le singole autorizzazioni ambientali già rilasciate.

Il decreto n. 367/2003 recante "regolamento concernente la fissazione degli standards di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose" (ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 152/99) in sede di rilascio delle autorizzazioni, prevede il rispetto delle concentrazioni fissate dall'autorità competente per ciascuna delle sostanze dell'allegato A in ragione dell'effettiva capacità dell'impianto di pretrattamento: la presenza nell'impianto dei suddetti sistemi adeguati alla tipologia di rifiuti liquidi da smaltire mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili, deve essere tale da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, concentrazioni di sostanze pericolose non superiori ad un fattore 20 rispetto agli standards di qualità di cui alla tabella 1 del decreto 367/2003, oltre ad altre prescrizioni particolari contenute nel decreto n. 367/2003.

Prendendo poi, in considerazione la direttiva del 27 maggio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante "disposizioni interpretative delle norme relative agli standards di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose", le disposizioni del decreto n. 367/2003 si applicano agli impianti nei quali si svolgono le attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzo delle sostanze pericolose considerate nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevalibilità delle metodiche analitiche disponibili; inoltre, le autorità competenti possono scaglionare nel tempo le prescrizioni autorizzative dando ai titolari dell'attività da cui originano gli scarichi i tempi di adeguamento necessari nel rispetto del decreto n. 152/99, art. 62 comma 3, per evitare il rischio di situazioni di blocco del conferimento dei rifiuti agli impianti di depurazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Infine, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale concernente le tariffe, previsto all'art. 18, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005, i richiedenti l'autorizzazione integrata ambientale, contestualmente alla presentazione della domanda, versino al Tesoriere della Regione Marche – Banca delle Marche Spa, Agenzia n° 2 di Ancona,

c/c bancario n° 3740 ABI n°06055, CAB n°02600, CIN N

a titolo di "acconto" per le spese di istruttoria di cui all'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 59/2005, specificando la causale del versamento ed allegando alla domanda stessa copia della ricevuta di versamento, per un importo pari a:

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| microimpresa | € 1.000 | piccola impresa | € 2.000 |
| media impresa | € 4.000 | grande impresa | € 8.000 |

(la definizione delle imprese è quella adottata dalla Commissione UE: Comunicazione n. 96/C 213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2001);

Pertanto, si propone

- di disporre la riapertura dei termini del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti concernenti le attività individuate nell'allegato I, punto 5.3 – impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno- fino alla data del 30/11/2005, nelle more dell'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005;
- di utilizzare per la predisposizione delle domande la modulistica di cui all'allegato A alla delibera G. R. n. 1480/2002, come integrata dalla delibera G. R. n. 770/2004 ;
- di fissare il termine ultimo di adeguamento degli impianti di cui sopra al 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 18 del D. Lgs n. 59/2005;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 59/2005, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 59/2005;
- di confermare che, fino al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti suddetti, sono fatte salve le autorizzazioni ambientali già rilasciate;
- di stabilire che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale concernente le tariffe, previsto all'art. 18, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005, i richiedenti l'autorizzazione integrata ambientale;
- di disporre, nel rispetto del decreto n. 152/99, art. 62 comma 3 e ai sensi della direttiva del 27 maggio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante "disposizioni interpretative delle norme relative agli standards di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose", nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualo-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ra sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, che l'adeguamento alle prescrizioni autorizzative di cui al DM 367/2003 per lo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del citato DM, negli impianti di trattamento di acque reflue urbane possa avvenire entro il 30/10/2007 e, comunque, secondo quanto previsto dalle specifiche autorizzazioni integrate ambientali che verranno rilasciate agli impianti in oggetto; in attesa del rilascio delle suddette autorizzazioni, le Province provvederanno conseguentemente a prorogare le autorizzazioni in essere rilasciate ai sensi della normativa vigente;

- contestualmente alla presentazione della domanda, versino al Tesoriere della Regione Marche – Banca delle Marche Spa, Agenzia n° 2 di Ancona,

c/c bancario n° 3740 ABI n°06055, CAB n°02600, CIN N

a titolo di "acconto" per le spese di istruttoria di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, specificando la causale del versamento ed allegando alla domanda stessa copia della ricevuta di versamento, per un importo pari a:

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| microimpresa | € 1.000 | piccola impresa | € 2.000 |
| media impresa | € 4.000 | grande impresa | € 8.000 |

(la definizione delle imprese è quella adottata dalla Commissione UE: Comunicazione n. 96/C 213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2001);

- di delegare il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente a provvedere con propri atti alla definizione delle modalità attuative ed organizzative previste dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali ed alla Direzione Generale dell'ARPAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Giuseppe Mariani

Giuseppe Mariani

PARERE E PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Il sottoscritto, visto il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO ED AMBIENTE

ing. Libero Principi

Libero Principi



seduta del
25 LUG 2005

p.
9

Delibera
919

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
dott. Bruno Brandoni

B. Brandoni

GR